



COMUNE DI FORNO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

e-mail ufficiotecnico@comunefornocanavese.to.it

www.comune.fornocanavese.to.it

ORDINANZA N. 18/2014

OGGETTO : - ABBATTIMENTO PIANTE E/O RAMAGLIE PERICOLOSE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA VISIBILITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRA URBANE E VICINALI E PRIVATE DI USO PUBBLICO.

IL SINDACO

RICONOSCIUTA la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade comunali, vicinali e private di uso pubblico per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica derivanti da caduta di rami e alberi e da limitazione della visibilità a causa di siepi e ramaglie che si protendono oltre i limiti prescritti dal Nuovo Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali;

DATO ATTO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente mantenute;

RITENUTO necessario per motivi di sicurezza disporre affinché i proprietari dei terreni confinanti con le strade urbane ed extra urbane, comunali, vicinali e private di uso pubblico, provvedano ad eliminare le piante radicate lungo il confine delle strade, alla manutenzione delle siepi ed al taglio dei rami che nascondono la segnaletica e che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria, nonché quelle che oscurano i centri della pubblica illuminazione;

CONSIDERATO che il Nuovo Codice della Strada di cui al D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i. testualmente recita:

Art. 29 Piantagioni e siepi. "1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria. 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile; 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a € 677,00. 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'ordine, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI";

Art. 31 Manutenzione delle ripe. "1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese opere di sostegno (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi. 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 a € 677,00. 3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa



COMUNE DI FORNO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

e-mail ufficiotecnico@comunefornocanavese.to.it

www.comune.fornocanavese.to.it

accessoria del ripristino a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI”;

CONSIDERATO ALTRESI' che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, vicinali e private di uso pubblico, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

RITENUTO per motivi di sicurezza e pubblica incolumità dover emettere apposita Ordinanza;

Visto che è ormai sempre più frequente assistere ad eventi atmosferici avversi, violenti e persistenti;

Vista la comunicazione della PROVINCIA DI TORINO n. 195850/12.7 del 20/11/2013 e successivo sollecito n. 115883.12.7 del 14/07/2014;

Visto il Nuovo Codice della Strada D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e smi ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lvo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni o aree confinanti con le strade urbane ed extra urbane vicinali e private di uso pubblico e con gli spazi pubblici affinché provvedano:

- 1. Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;**
- 2. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondano o limitano la visibilità di segnali stradali, che oscurino i centri luminosi della pubblica illuminazione, che restringono le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;**
- 3. Rimuovere alberi, ramaglie, terriccio che possa cadere e invadere la sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;**
- 4. Effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;**
- 5. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.**

Tali interventi dovranno essere effettuati in prima istanza entro 90 (Novanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e successivamente in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la pubblica incolumità degli utenti della strada.



COMUNE DI FORNO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

e-mail ufficiotecnico@comunefornocanavese.to.it

www.comune.fornocanavese.to.it

AVVERTE

Che i trasgressori della presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno puniti a norma del D. Lgs. 267/2000 fatta salva l'applicazione dei disposti del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione;

Qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l'esecuzione dei lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori nei modi e termini di legge.

RENDE NOTO

Il contenuto del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, inserimento sul sito internet www.comune.fornocanavese.to.it e dandone adeguata pubblicità sui mezzi di informazione.

DISPONE

Che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, l'U.T.C. ciascuno per la propria competenza sono incaricati di fare osservare il presente provvedimento;

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:

- Ufficio territoriale del Governo – prefettura di Torino;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Rivara;
- Al Responsabile del Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino

AVVISA

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Torino ovvero entro 120 (centoventi) giorni tramite ricorso straordinaria al Capo Dello Stato.

Forno Canavese, lì 05/08/2014



IL SINDACO
(BOGGIA Prof. Giuseppe)